



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2022

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, delle Deliberazioni della Giunta Regionale N. 402 del 30.03.2020, così come modificata ed integrata dalla Delibera Giunta Regionale della G.R.T. n.972 del 08/08/2022, della Delibera del Commissario n. 59 del 28.04.2022 e della Delibera di giunta Comunale n. 82 del 13/09/2022, delle determina dirigenziale n. 905 del 20/05/2022 e n. 1707 del 19/09/2022

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

ART.1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti, che alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i requisiti sotto indicati:

1)

- a) Essere residenti nel Comune di Pescia, ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- b) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea
 - I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.
 - I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
- c) Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, (o dichiarazione del locatore nel caso in cui quest'ultimo abbia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 14 Marzo 2021 n. 23, optato per la cedolare secca), di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
 - *Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda ed il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.*

- È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- d) Assenza di titolarità, di diritti di proprietà o usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 e s.m.i.
- e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicata su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
- f) Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - Titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - Alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - Alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

- *Attenzione: I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva con la possibilità di presentare tale documentazione entro il 31/01/2023.*
- *Attenzione: Per i cittadini comunitari e non comunitari, **l'attestazione dell'indisponibilità/inagibilità dell'alloggio**, deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda sarà accolta con riserva con la possibilità di presentare tale documentazione entro il 31/01/2023.*

Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al bando contributo affitto 2022. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

- g) Valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- h) Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissato dalla lettera e), e lettera g).

2) Presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 29.545,98.

3) Presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A – Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 € 13.619,58 (così come stabilito dal punto 1 della Circolare INPS n. 97 del 23/12/2021).
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B - Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 pari ad € 13.619,58 e l'importo di € 29.545,98
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad € 16.500,00 (limite accesso all'ERP – Tab. "A" L.R. n. 02/2019 e s.m.i.).

Possono accedere ai contributi concessi ai sensi dell'art. 11 L. 431/98, posizionandosi in Fascia B, i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID -19, una perdita del reddito superiore l 25% devono essere in possesso di un attestazione ISEE ordinario nn superiore ad € 35.000,00.

4) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale (es. reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza, etc.).

5) L'erogazione del contributo a favore di soggetti cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6) La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE.

Non verranno accettate DSU prive di attestazione e le Dichiarazioni ISEE riportanti annotazioni di Omissioni e/o Difformità.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ART. 2 POSIZIONE REDDITUALE E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i.).

2) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiararono "**ISE zero**" ovvero che hanno un **ISE inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

a) Presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore:

- Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano "ISE zero" dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tal caso l'autocertificazione deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale e da un documento di riconoscimento in corso di validità chi presta l'aiuto.

- Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.

b) Presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.

c) Verifica da parte del competente Ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenuto conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159.

ART. 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (introdotte con L. 183/2011.).

ART. 5 – COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce A e B, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

A. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità :

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dall'Ente come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92 o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore 2/3).

- b) Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) con figli a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.
- c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

Il punteggio di cui alla priorità I non è cumulabile con il punteggio di cui alla priorità II.

- B.** I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

ART. 6 – PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1 per ogni soggetto riconosciuto invalido
b) Nucleo monogenitoriale (composto esclusivamente da un solo genitore) <u>con figli a carico</u> , purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età	Punti 1
c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni	Punti 1 per ogni componente ultrasessantacinquenne

ART. 7 – CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **Fascia A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal **1° gennaio 2022** e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

ART. 8 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA

1) *Istruttoria delle domande:*

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) *Formazione delle graduatorie:*

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

3) *Modalità del ricorso:*

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art.5 (della Legge Regionale 2/2019 e s.m.i.)

ART. 9 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

ART. 10 – DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

ART. 11 – DETERMINAZIONE E MODALITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tale fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il termine improrogabile **del 31 Gennaio 2023**:

- Dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'alloggio, attestante il regolare pagamento del canone di locazione anno 2022 con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario, in corso di validità.

In alternativa, nel caso di impossibilità motivata a non poter produrre un'autocertificazione del proprietario dell'immobile, il richiedente potrà trasmettere:

- In caso di pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione, il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce;
- Le ricevute comprovanti il pagamento del canone, debitamente compilate, sottoscritte dal proprietario e bollate a norma di legge, contenenti in modo inequivocabile i dati relativi a nome e cognome di cui effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Altresì, al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, al momento della presentazione della documentazione di cui sopra, è obbligatorio comunicare il Codice IBAN del richiedente per l'accredito delle somme spettanti.

La mancata presentazione di tale documentazione entro il termine stabilito il beneficiario perderà il diritto di erogazione del contributo.

2) I contributi verranno liquidati, in base alla graduatoria definitiva, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Pescia secondo il seguente procedimento.

Il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia A, in base ai seguenti criteri:

- In misura pari al 45% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- In misura pari al 40% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 3 punti;
- In misura pari al 35% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 2 punti;

- In misura pari al 30% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 1 punto;
- In misura pari al 25% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a 0;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e residuino ulteriori risorse finanziarie, si procederà ad assegnare ai soggetti collocati nella Fascia "B" un'erogazione pari al 30% del contributo spettante in base alla graduatoria definitiva, scorrendo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Nel caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nelle fasce "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie si procederà all'integrazione fino al 100% del contributo teorico delle domande, scorrendo l'ordine della graduatoria prima della fascia "A" e poi della fascia "B", fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana, ed alla verifica di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2;

Nel caso in cui alla presentazione della documentazione del precedente punto 1), si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

3) In caso di morosità del conduttore, potrà erogare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto – Legge 13 settembre 2004 n. 240 convertito con modifiche nella legge 12 novembre 2004 n. 269 il contributo direttamente al locatore, a parziale o totale sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità medesima.

4) Il presente beneficio non può essere cumulato con altri aiuti pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale, pertanto nel caso in cui il cittadino abbia usufruito di:

- a) Contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole di cui alla Delibera G.R. n. 1240 del 22/11/2021 e s.m.i.;
- b) Altri contributi a titolo di sostegno alloggiativo.

Il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità.

5) I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Reddito o pensione di cittadinanza. Pertanto l'Ente successivamente all'erogazione dei contributi, provvederà all'inserimento delle somme erogate sul portale INPS – SIUSS Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell'Assistenza), ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

6) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione, atto notorio o simili, che attesti il loro stato e della documentazione prevista dal punto 1) del presente articolo, da trasmettere al Comune entro il **31 GENNAIO 2023**, e comunque prima della liquidazione dello stesso.

7) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

8) L'erogazione del contributo, non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00 annui, da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo

ART. 12 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate entro il ore **12.00 del 05/10/2022**.

ART. 13 – DISTRIBUZIONE RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, messo a disposizione presso l'espositore all'entrata dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pescia o scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.pescia.pt.it. Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescia entro e non oltre le ore **12.00 del 05/10/2022**, giorno di scadenza del bando, con una delle seguenti modalità:

1. Consegna direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pescia, P.zza Mazzini, nr. 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00, oppure per e-mail all'indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it;
2. Raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Pescia – Ufficio Politiche Sociali, P.zza Mazzini, nr. 1 51017 – Pescia (non fa fede il timbro postale);
3. Tramite PEC dell'Amministrazione comune.pescia@legalmail.it. In tal caso, la domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente ovvero, in forma autografa su documento in formato "pdf".

Le domande debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda e l'assenza del documento di identità in corso di validità allegato, comportano l'automatica esclusione dal bando.

Al momento della presentazione della domanda deve essere allegata alla stessa la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento del richiedente;
- Copia permesso di soggiorno
- Attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini comunitari
- Copia contratto di **locazione completo di tutte le pagine con relativa registrazione in corso di validità all'Agenzia dell'Entrate;**
- Copia dell'attestazione ISEE corrente, o in alternativa, copia delle dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020), di tutti i componenti maggiorenni il nucleo familiare;
- Eventuale copia di Invalidità

La mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

ART. 14 – CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni pensali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione

sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti. I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 15 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione. Si fa presente che alcuni dati saranno raccolti tramite strumenti grafometrici. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi preclude l'accesso alla prestazione. Per ulteriori informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Pescia può consultare la Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al link www.comune.pescia.pt.it.

ART. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L. R.T. 02/2019 al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 19 Luglio 2021, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 581 del 06.05.2019, n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 08/03/2021 e n. 988 del 27/09/2021.

Pescia,

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra Galligani